

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Estratto Decreto Dirigenziale 27 gennaio 2026, n. 1, Reg. Gen. 7

Decreto di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza TAR PUGLIA Bari, Sez. III n. 01170/2024 Reg. Prov. Coll, delle aree individuate al foglio di mappa n. 21 p.lla 25, p.lla 3290 (porzione della ex p.lla 3205 effettivamente occupata dal mercato coperto) e della superficie di mq 235 occupata e trasformata in viabilità pubblica dall'ente. Modifica in parte de qua del decreto di acquisizione sanante n. 1 del 16/05/2025.

**Comune di Castellana Grotte
Città Metropolitana di Bari**

**Decreto Dirigenziale N. 1
Reg. Gen. 7 del 27-01-2026**

Premesso che:

- con decreto n. 1 del 16/05/2022 è stata disposta l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'area censita in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n. 21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n.21 p.lla 3205 (ex p.lla 25) avente complessivamente estensione di mq. 686,00, di proprietà indivisa ed in parti uguali dei sig.ri ...omissis... (cod. fisc. ...omissis...) e ...omissis... (cod. fisc. ...omissis...);
- i sig.ri ...omissis... e ...omissis..., notificavano al Comune di Castellana Grotte, per il tramite dei loro legali, ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Bari, acclarato al protocollo generale in data 20.06.2022, al n. 13469, e con il quale chiedevano *“l'annullamento, previa sospensiva, in parte de qua, del decreto n. 1 del 16.05.2022 del Responsabile del Settore V – Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente del Comune di Castellana Grotte avente ad oggetto decreto di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'area censita in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n. 21, p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n. 21, p.lla 3205 (ex p.lla 25), avente complessivamente estensione di mq 686,00, di proprietà indivisa ed in parti uguali dei sig.ri ...omissis... e ...omissis..., e degli atti e provvedimenti ivi richiamati, per quanto di interesse”*;
- il suddetto procedimento, a cui è stato assegnato il n. 00691/2022 di Registro Generale, è stato deciso dall'adita Giustizia con sentenza n. 01170/2024 Reg. Prov. Coll., acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 13.11.2024 al n. 0024646, con la pronuncia che qui si riporta in estratto:
*“(…) 5.- Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
(…) Procedendo per ordine, all'esito della verificaione, va rilevato quanto segue.*
 - i) *Per quanto riguarda il primo quesito, con specifico riferimento alla **particella n. 1350 del foglio n. 21 del Catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte**, il verificatore, dopo appropriato excursus motivazionale, ha concluso che la stessa “perimetra effettivamente una superficie esterna ed estranea al corpo di fabbrica del mercato coperto”, inoltre che “rinviene ragionevolmente dal frazionamento della ex p.lla 24 e non dalla ex. p.lla 1721 e pertanto non è stata acquisita al patrimonio del Comune di Castellana Grotte”, infine che “non è stata trasformata e/o occupata e/o utilizzata da parte del Comune di Castellana Grotte”, per cui “è di proprietà dei ricorrenti e pertanto l'accessibilità da parte dell'Amministrazione Comunale all'interno della p.lla non ha nessun nesso”. Pertanto, **la predetta particella n. 1350 non va inclusa nel provvedimento di espropriazione sanante.***
 - ii) *Quanto alla **particella n. 3205**, essa risulta in parte occupata da porzioni di unità immobiliari sia di proprietà dei ricorrenti sia di proprietà dell'Amministrazione comunale; l'accessibilità all'area è garantita esclusivamente dalla proprietà dei ricorrenti ed in particolare dal fabbricato censito al*

catasto alla particella n. 1350, sub. 14, con ingresso posto su via Conversano n. 16. Tale particella, quindi, comprende una porzione di superficie effettivamente occupata dal mercato coperto ed una porzione di superficie mai utilizzata e/o trasformata e/o occupata dall'ente civico, che è rimasta nella proprietà e nel possesso dei ricorrenti (e, prima, del loro dante causa), inaccessibile a terzi. L'unica porzione della particella n. 3205 de facto utilizzata dal Comune, per la costruzione del mercato coperto, è quella indicata dal retino "E" della planimetria riprodotta a pag. 8 della relazione del verificatore; mentre, il resto della particella n. 3205 non consta sia stata mai stata utilizzata e/o trasformata dall'ente territoriale e, quindi, è rimasta nella proprietà e possesso esclusivo dei ricorrenti. Ergo, i provvedimenti gravati vanno annullati nella parte in cui hanno disposto l'acquisizione sanante della porzione della particella n. 3205, eccedente quella indicata con il retino "E" della planimetria riportata a pag. 8 della relazione tecnica del verificatore incaricato.

iii) Per quanto riguarda il terzo quesito, il verificatore ha risposto alle pagg. 15-17 della relazione (con anche richiamo ai documenti per relationem ivi riportati) ed ha confermato che l'allargamento della sede stradale della via Leuzzi e della via Cisternino è stata fatta nell'ambito del procedimento di realizzazione del "mercato coperto" ed ha interessato, per quanto rileva il caso di specie, mq. 235 della proprietà pervenuta agli odierni ricorrenti. Di conseguenza, i provvedimenti comunali impugnati andranno annullati nella parte in cui non hanno disposto l'acquisizione sanante anche della superficie di mq. 235 occupata e trasformata in viabilità pubblica dall'ente civico.

6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, nella misura in cui il provvedimento impugnato reca in parte erronee indicazioni, circa l'esatta area da acquisire in via di sanatoria, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso va accolto con annullamento degli atti gravati nei limiti dell'interesse e nei sensi in motivazione. (...)"

- con Sentenza n. 01222/2025 Reg. Prov. Coll., acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 27869 del 03.11.2025 è stata disposta l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia - Bari, Sez. III, n. 1170/2024, con individuazione dei tempi così definiti: "(...) ulteriori 90 giorni affinché la P.A. provveda all'integrale esecuzione del provvedimento, prima che il Commissario proceda direttamente al compimento degli atti ivi indicati (acquisizione di aree erroneamente non ricomprese nell'atto ex art. 42-bis, trasformate in viabilità pubblica, pari a 235 mq; si tratta di una parte dell'originaria particella n. 25, come evidenziata in rosso ed indicata a pag. 16 della relazione del verificatore)(...)"

Premesso altresì che:

- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, notificato al Comune di Castellana Grotte in data 08.02.2022 ed acclarato in pari data al n. 0002824 del protocollo generale, i sig. ri ...omissis... e ...omissis... proponevano, a mezzo degli Avv.ti ...omissis... e ...omissis..., opposizione alla stima del valore del bene conteso di cui alla deliberazione n. 52 del 18.11.2021 del Consiglio Comunale di Castellana Grotte, e chiedevano la determinazione e corresponsione delle somme effettivamente loro dovute ai sensi dell'art. 42bis del d.P.R. n. 327 del 2001 per l'acquisizione sanante degli immobili oggetto di causa;
- con ordinanza n. 2281/2023 – rep. 1828/2023 del 13.07.2023, notificata al Comune di Castellana Grotte in data 13.07.2023 ed acclarata al Protocollo dell'Ente in data 17.07.2023 al n. 0015766, la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento delle istanze avversarie, così decideva:
"La Corte, definitivamente pronunciando sulla opposizione alla stima proposta da ...omissis... e ...omissis... contro il Comune di Castellana Grotte, determina:
 - ✓ *L'indennità di acquisizione sanante in € 293.348,00.*
 - ✓ *L'indennità per occupazione illegittima (decorrente dall'1.03.1968, data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, al 18.11.21, data di emissione del decreto di acquisizione sanante) in € 715.591,33 con interessi, detratto quanto eventualmente già versato, dal 18.11.2021 fino al soddisfo, e per l'effetto, ordina alle parti resistenti di versare dette somme presso la Cassa DD.PP. a disposizione dell'attrice, detratto quanto*

eventualmente già versato. Condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento, a favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in E 26.155,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre iva, cna e ulteriori accessori e delle spese di CTU, come separatamente liquidate”;

- con atto di precetto notificato al Comune di Castellana Grotte in data 20.05.2024 ed acquisito in pari data al protocollo generale dell’Ente al n. 0011313, i sig.ri ...omissis... e ...omissis..., per il tramite degli avv.ti ... omissis... e ...omissis..., in esecuzione dell’ordinanza n. 2281/2023, intimavano quanto segue:
 - 1) versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 709.587,65 a titolo di indennità di acquisizione sanante, di indennità di occupazione illegittima e di interessi, decurtate le somme già corrisposte dal Comune di Castellana per il medesimo titolo, oltre € 46,86 pro die a partire dal 20.05.2024, a titolo di interessi legali sulla sorte capitale;
 - 2) il pagamento, in favore di essi istanti, di € 1.075,37 per spese di precetto, inclusivi di onorari, rimborso forfettario 15%, CAP 4% ed IVA 22%.
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23.05.2024 è stato preso atto del giudizio di opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’Appello di Bari n. 19/2022 R.G, che si è concluso con l’ordinanza n.2281/2023 – rep. 1828/2023 del 13.07.2023 e successivo atto di precetto notificato al Comune di Castellana Grotte in data 20.05.2024 ed è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla succitata ordinanza e dal conseguente atto di precetto;
- con Ordinanza n. 1571/2025 della corte suprema di cassazione – Prima Sezione civile è stato:
 - accolto il secondo motivo di ricorso principale (in merito alla maturata prescrizione quinquennale per il risarcimento da illegittima occupazione);
 - rigettato il primo motivo;
 - accolto il ricorso incidentale (in merito all’inserimento tra i costi indicati nella stima per trasformazione, anche di quelli di demolizione dell’edificio costruito dalla P.A.;
 - cassata la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, **con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla determinazione delle spese di legittimità.**

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 26.01.2026, esecutiva, avente ad oggetto: *“Esecuzione sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 01170/2024 riguardante l’annullamento “in parte qua” del decreto di acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i dell’area utilizzata per la realizzazione dell’immobile denominato “Mercato Coperto” che ha così statuito in merito:*

- **PRENDERE ATTO** della sentenza TAR PUGLIA Bari, Sez. III n. 01170/2024 Reg. Prov. Coll., acquisita al Protocollo generale dell’Ente in data 13.11.2024 al n. 0024646 e della successiva di ottemperanza n. 01222/2025, acquisita al Protocollo generale dell’Ente in data 03.11.2025 al n. 27869;
- **DI PROCEDERE**, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. e dell’art. 42, comma 2, lettere b) ed l), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza TAR PUGLIA Bari, Sez. III n. 01170/2024 Reg. Prov. Coll, all’acquisizione sanante dell’area di proprietà dei sig.ri ... omissis..., così come in atti generalizzati e domiciliati, delle aree individuate al foglio di mappa n. 21 p.lla 25, p.lla 3290 (porzione della ex p.lla 3205 effettivamente occupata dal mercato coperto) e della superficie di mq 235 occupata e trasformata in viabilità pubblica dall’ente, oggetto di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 13 della Legge 25/06/1865, n. 2359, ed utilizzata per la realizzazione dell’immobile individuato in catasto al Foglio 21, p.lla 25, denominato “Mercato Coperto”, e destinato all’utilizzo di mercato coperto ortofrutticolo.
- **DI ACQUISIRE**, sussistendo l’attualità, l’eccezionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto

ai contrapposti interessi privati, così come esposto in premessa, l'area in argomento nel patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in esecuzione della sentenza TAR PUGLIA Bari, Sez. III n. 01170/2024 Reg. Prov. Coll., acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 13.11.2024 al n. 0024646;

- **DI CONDIVIDERE** le risultanze del "Rapporto di valutazione inerente le risultanze dalla sentenza n. 1170/2024 reg. prov. coll. emessa dal T.A.R. Puglia Bari nel giudizio n. 691/2022 reg. ric. riguardante il ricorso per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante di cui all' art. 42 bis del dpr n. 327/2001 e s.m.i. n. 1 del 16.05.2022 relativo all'immobile "mercato coperto" alla via Leuzzi in Castellana Grotte" di cui alla nota acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 1040 in data 14.01.2026, allegata alla presente sotto la **lettera A** per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI RICONOSCERE**, per l'effetto, ai sig.ri ...omissis..., così come in atti generalizzati e domiciliati, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e l'indennità di occupazione illegittima determinati nei seguenti importi:

Valore stabilito dalla CTU arch. Vittore (comprensivo della p.lla 3205) giusta Ordinanza corte di appello n. 2281/2023	€. 266.680,00
Valore particella catastale 3205 (14 mq - importo da sottrarre) giusta stima CTU arch. Vittore	- 5.442,44 €
Valore particella catastale 3290 (3 mq) - Comune di Castellana Grotte (importo aggiuntivo) giusta stima CTU arch. Vittore proporzionata alla superficie derivante dal frazionamento	1.166,24 €
Valore Sede stradale espropriata (importo aggiuntivo) giusta perizia ing. Santamato Prot. n. 1040 del 14.01.2026	3.760,00 €
Valore venale totale - Pregiudizio patrimoniale - corrispettivo complessivo della cessione (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	266.143,80 €
Pregiudizio non patrimoniale (€ 266.143,80* 10%) (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	26.614,38 €
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 266.143,80: dal 03/05/2014 al 18/11/2021) [gg. 2756/365*5%] (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	100.477,27€
Interessi legali su Indennità occupazione illegittima dal 22/06/2021 al 15/12/2021	4,84€
Sub Totale	393.240,28 €

Salvo le diverse determinazioni derivanti dalla Corte d'appello di Bari, a cui è stato demandato di provvedere dalla Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza n. 1571/2025.

- **DARE ATTO che** le somme già erogate dall'Ente ammontano a € 319.876,54 (importo di cui al decreto di acquisizione sanante n. 1 del 16.05.2022) e a € 710.993,45 (importo di cui all'atto di precetto di cui alla delibera n. 20 del 23.05.2024 con relativi interessi legali) per **complessivi € 1.030.869,99** e pertanto alla luce del debito residuo a rideterminarsi dalla Corte d'appello l'Ente dovrebbe essere a credito;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore VI Urbanistica – Digitalizzazione – Patrimonio – Attività Produttive l'adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente deliberato ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Rilevato che nella deliberazione di consiglio comunale n. 1 del 26/01/2026, per mero errore materiale, è riportato nello specchio di determinazione delle indennità il valore venale totale di importo pari ad € 266.143,80, anziché € 266.163,80 (somma corretta), che genera degli errori a catena derivanti dall'applicazione delle percentuali;

Dato atto che, per quanto sopra evidenziato, l'importo corretto da riconoscere, per l'effetto, ai sig.ri ... omissis..., così come in atti generalizzati e domiciliati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, è quantificato come segue:

Valore stabilito dalla CTU arch. Vittore (comprensivo della p.lla 3205) giusta Ordinanza corte di appello n. 2281/2023	€. 266.680,00
Valore particella catastale 3205 (14 mq - importo da sottrarre) giusta stima CTU arch. Vittore	- 5.442,44 €
Valore particella catastale 3290 (3 mq) - Comune di Castellana Grotte (importo aggiuntivo) giusta stima CTU arch. Vittore proporzionata alla superficie derivante dal frazionamento	1.166,24 €
Valore Sede stradale espropriata (importo aggiuntivo) giusta perizia ing. Santamato Prot. n. 1040 del 14.01.2026	3.760,00 €
Valore venale totale - Pregiudizio patrimoniale - corrispettivo complessivo della cessione (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	266.163,80 €
Pregiudizio non patrimoniale (€ 266.163,80* 10%) (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	26.616,38 €
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 266.163,80: dal 03/05/2014 al 18/11/2021) [gg. 2756/365*5%] (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	100.923,48 €
Interessi legali su Indennità occupazione illegittima dal 22/06/2021 al 15/12/2021	4,87€
Sub Totale	393.708,53 €

Salvo le diverse determinazioni derivanti dalla Corte d'appello di Bari, a cui è stato demandato di provvedere dalla Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza n. 1571/2025.

VISTO l'art. 6 bis della legge n. 241/1990, recante disposizioni in tema di conflitto di interessi, anche solo potenziale, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento di acquisizione sanante;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e in particolare l'art. 42 bis;

VISTO il decreto del Sindaco, n. 21 del 28.11.2025, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore VI Urbanistica – Digitalizzazione – Patrimonio – Attività produttive del Comune di Castellana Grotte;

ACCERTATA la regolarità della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

DECRETA

1) **DI DISPORRE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i., l'acquisizione sanante

in favore del Comune di Castellana Grotte (BA) C.F. 00834380727, con sede in Castellana Grotte alla via G. Marconi, 9, delle aree illegittimamente occupate per la realizzazione dell'immobile denominato "Mercato Coperto" come di seguito individuate, **a rettifica del precedente decreto n. 1 del 16/05/2022, annullato in parte de qua:**

- foglio di mappa n. 21 p.lla 25
- foglio di mappa n. 21 p.lla 3290 (porzione della ex p.lla 3205 effettivamente occupata dal mercato coperto)
- superficie di mq 235 occupata e trasformata in viabilità pubblica dall'ente civico

alle seguenti ditte catastali:

alle seguenti ditte catastali:

- ...omissis... nato a ...omissis... – per 1/2
C.F.: ...omissis...
...omissis... ...omissis... – ...omissis... (BA)
- ...omissis... nata a ...omissis... – per 1/2
C.F.: ...omissis...
...omissis... – ...omissis... (BA)

- 2) **DI ACQUISIRE**, sussistendo l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto ai contrapposti interessi privati, così come esposto in premessa, l'area in argomento nel patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in esecuzione della sentenza TAR PUGLIA Bari, Sez. III n. 01170/2024 Reg. Prov. Coll., acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 13.11.2024 al n. 0024646;
- 3) **DI CONDIVIDERE** le risultanze del "Rapporto di valutazione inerente le risultanze dalla sentenza n. 1170/2024 reg. prov. coll. emessa dal T.A.R. Puglia Bari nel giudizio n. 691/2022 reg. ric. riguardante il ricorso per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante di cui all' art. 42 bis del dpr n. 327/2001 e s.m.i. n. 1 del 16.05.2022 relativo all'immobile "mercato coperto" alla via Leuzzi in Castellana Grotte" di cui alla nota acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 1040 in data 14.01.2026, allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n 1 del 26.01.2026;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e l'indennità di occupazione illegittima spettante ai proprietari del bene indicati al punto 1) del presente atto è quantificato come segue:

Valore stabilito dalla CTU arch. Vittore (comprensivo della p.lla 3205) giusta Ordinanza corte di appello n. 2281/2023	€. 266.680,00
Valore particella catastale 3205 (14 mq - importo da sottrarre) giusta stima CTU arch. Vittore	- 5.442,44 €
Valore particella catastale 3290 (3 mq) - Comune di Castellana Grotte (importo aggiuntivo) giusta stima CTU arch. Vittore proporzionata alla superficie derivante dal frazionamento	1.166,24 €
Valore Sede stradale espropriata (importo aggiuntivo) giusta perizia ing. Santamato Prot. n. 1040 del 14.01.2026	3.760,00 €
Valore venale totale - Pregiudizio patrimoniale - corrispettivo complessivo della cessione (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	266.163,80 €

Pregiudizio non patrimoniale (€ 266.163,80* 10%) (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	26.616,38 €
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 266.163,80: dal 03/05/2014 al 18/11/2021) [gg. 2756/365*5%] (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	100.923,48 €
Interessi legali su Indennità occupazione illegittima dal 22/06/2021 al 15/12/2021	4,87€
Sub Totale	393.708,53 €

Salvo le diverse determinazioni derivanti dalla Corte d'appello di Bari, a cui è stato demandato di provvedere dalla Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza n. 1571/2025.

- 5) **DARE ATTO** che il deposito alla cassa depositi e prestiti a seguito dell'atto di precetto ammontava per l'indennità di acquisizione sanante e per il pregiudizio non patrimoniale ad € 293.348,00, somma superiore a quella oggetto della presente rideterminazione pari ad € 292.780,18;
- 6) **DARE ATTO che** con successivo atto notarile si procederà a regolarizzare le incongruenze emerse con riferimento alla titolarità della ex particella 3205, frazionata nella particella 3289 e 3290;
- 7) **DI DARE ATTO** altresì che:
 - con successivo atto notarile si procederà a regolarizzare le incongruenze emerse con riferimento alla titolarità della ex particella 3205, frazionata nella particella 3289 e 3290;
 - il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., sarà notificato agli interessati, sig.ri ...omissis... e ...omissis... , pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Castellana Grotte e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sarà registrato presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese di questa Amministrazione procedente, in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.. Dalla data di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, tutti i diritti relativi alle aree da acquisire possono farsi valere esclusivamente sugli indennizzi;
 - il Responsabile del procedimento emanante il presente atto di acquisizione sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte del Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
 - si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto. Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al competente Tribunale Amministrativo Regione Puglia, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità e nei tempi previsti dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dalla Residenza municipale, 27-01-2026

Responsabile del Settore
Fonte Marilena INGRASSIA